

## AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

### ORDINANZA N. 9

- VISTA la lettera in data 14/03/2005, prot. n°1670/Sic./2005, con cui il Sig. Pirro Stefanini, Presidente della Sez. Nautica Benci Centro, in occasione dello svolgimento della gara remiera "Coppa Lubrani 2005" prevista per il giorno 08 maggio 2005, ha fatto richiesta di messa in sicurezza del campo di regata mediante lo spostamento delle boe di ormeggio utilizzate per le imbarcazioni affiliate ai Circoli Nautici siti lungo il percorso di gara;
- RITENUTO, a seguito di contatti presi con il sig. Pirro Stefanini "responsabile della Coppa Lubrani 2005, di dover aderire alla richiesta;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

### ORDINA

**Art.1)** Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione remiera "Coppa Lubrani 2005", dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno 08 maggio 2005, nel tratto di Fosso Reale compreso tra gli Scali del Pontino e la Sez. Nautica Benci Centro (lato P.za della Repubblica), è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di mettere in sicurezza le imbarcazioni di che trattasi entro le ore 08.30 del giorno 08/05/2005.

**Art.2)** E' fatto obbligo ai responsabili dei Circoli Nautici interessati, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere alla messa in sicurezza delle imbarcazioni nelle aree d'ormeggio sopra menzionate.

**Art.3)** Il Comitato organizzatore provvederà, in tempo utile per la messa in sicurezza delle imbarcazioni ed in accordo con i circoli nautici interessati, allo spostamento delle boe ed, immediatamente dopo la fine della competizione, al ripristino delle stesse con proprio personale.

**Art.4)** Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48h prima della competizione.

**Art.5)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da L.100.000 (centomila) a L.600.000 (seicentomila).

Il Commissario  
(Bruno LENZI)

Livorno, li 28 APR. 2005

